

COMUNE DI VICOFORTE  
Prov. di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 28/03/2008

## SOMMARIO

### CAPO I

#### CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

|   |      |   |
|---|------|---|
| Art. 1 Disposizioni generali                                    | pag. | 3 |
| Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee                      | pag. | 3 |
| Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi e aree pubbliche       | pag. | 3 |
| Art. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni           | pag. | 4 |
| Art. 5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche | pag. | 4 |
| Art. 6 Prescrizioni per l'occupazioni                           | pag. | 4 |
| Art. 7 Divieto temporaneo di occupazione                        | pag. | 5 |
| Art. 8 Decadenza della concessione                              | pag. | 5 |
| Art. 9 Revoca delle concessioni                                 | pag. | 5 |
| Art. 10 Rinnovo delle concessioni                               | pag. | 5 |
| Art. 11 Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali           | pag. | 6 |

### CAPO II

#### TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

|   |      |    |
|---|------|----|
| Art. 12 Disposizioni generali   | pag. | 7  |
| Art. 13 Graduazione della tassa – Classificazione delle strade spazi aree pubbliche | pag. | 7  |
| Art. 14 Criteri per la determinazione della tassa                                   | pag. | 8  |
| Art. 15 Misurazione dell'area occupata – criteri                                    | pag. | 8  |
| Art. 16 Tariffe   | pag. | 8  |
| Art. 17 Maggiorazioni e riduzioni   | pag. | 8  |
| Art. 18 Denuncia e versamento della tassa   | pag. | 9  |
| Art. 19 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa                   | pag. | 9  |
| Art. 20 Sanzioni  | pag. | 10 |
| Art. 21 Norme finali  | pag. | 10 |
| Art. 22 Entrata in vigore   | pag. | 10 |

CAPO I  
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1  
DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2  
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ART. 3  
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda all'Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere:

le generalità e domicilio del richiedente;

il motivo ed oggetto dell'occupazione;

la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità della presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 4  
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L.241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento. In risposta alla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale che regola i procedimenti amministrativi. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

ART. 5  
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione, saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e la superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

La concessione di aree pubbliche per i festeggiamenti al Santuario in occasione della Festività di Maria SS. è disciplinata dall'apposito regolamento comunale.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 2;

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 6  
PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in ripristino.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione

richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

#### ART. 7 DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

#### ART. 8 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o di regolamentarsi in materia di occupazione dei suoli.

#### ART. 9 REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

#### ART. 10 RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 15 giorni prima della scadenza.

ART. 11  
OCCUPAZIONI ABUSIVE – RIMOZIONE DEI MATERIALI

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'Ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II  
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 12  
DISPOSIZIONI GENERALI

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

In ordine alle facoltà di tassazione di alcune fattispecie di occupazione, previste dall'art. 3 della L.28.12.1995, N.549, la tassa:

- a) non è dovuta per le occupazioni temporanee con tende o simili fisse o retrattili;
- b) non è dovuta per i passi carrabili;
- c) non è dovuta per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- d) non è dovuta per le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.
- e) la Giunta Comunale ha la facoltà di concedere l'agevolazione o l'esenzione di occupazioni temporanee a organizzazioni politiche, culturali, sportive o senza fini di lucro; tali agevolazioni o esenzioni possono essere concesse anche ad altri soggetti in occasioni di speciali manifestazioni, esposizioni e mercati organizzati direttamente dal Comune che abbiano come scopo la promozione del territorio e lo sviluppo del turismo.

ART. 13  
GRADUAZIONE DELLA TASSA  
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

- a) Strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria:
  - strade comunali urbane (vedere stradario comunale);
- b) Strade, spazi ed aree pubbliche di 2° categoria:
  - strade comunali extraurbane (vedere stradario comunale).

## ART. 14

### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs.507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dell'articolo precedente ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamenti al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

## ART. 15

### MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA – CRITERI

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

I vasi delle piante, le balaustre e ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

## ART. 16

### TARIFFE

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi o aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 che sono allegate al presente regolamento. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni. Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.

Si applicano le maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e s.m.i. , e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

## ART. 17

### MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:



- a. per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3;
- b. per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3.

#### ART. 18 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto dal Ministero delle Finanze. Non si fa luogo al versamento se la tassa dovuta è inferiore a €3,00.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta de 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

#### ART. 19 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

## ART.20 SANZIONI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art 53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, occupazioni in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 N.383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n.689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.4.1992 N.285 (e successive modificazioni).

## ART. 21 NORME FINALI

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n.23 del 19.5.1994 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

## ART. 22 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L.8.6.1990 n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO  
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

## CATEGORIA

### OCCUPAZIONI PERMANENTI

- a) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico, per ogni metro quadrato e per anno:  
Categoria prima  
Categoria seconda
- b) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 66,66%):  
Categoria prima  
Categoria seconda
- c) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.  
Per ogni metro quadrato e per anno riduzione del 70%):  
Categoria prima  
Categoria seconda
- d) Occupazioni con passi carrabili: escluso (art.12)
- e) Occupazioni con passi carrabili di accesso ed impianti per la distribuzione dei carburanti. Per ogni metro lineare e per anno: escluso (art.12)
- f) accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi: escluso (art.12)
- g) passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati: escluso (art.12)
- h) per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati: escluso (art.12)
- i) occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi non vengono più tassate in base ai chilometri lineari occupati ma in base al numero delle relative utenze per la misura unitaria di tariffe di € 0,77 per utenza con un minimo di € 516,46 ai sensi dell'art.18 L. 488/99.
- l) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa è dovuta nelle seguenti misure annue complessive, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime, per ogni allaccio o innesto: abrogato dalla Legge 549/95 art.3 comma 60 lett.b).

m) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

centro abitato:

zona limitrofa:

sobborghi e zone periferiche

n) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

centro abitato

zona limitrofa

sobborghi e zone periferiche

frazioni

La tassa è applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- a) Occupazioni temporanee di suolo pubblico: tariffa giornaliera per mq. x giorno:  
Categoria prima  
Categoria seconda

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

fino a 14 giorni:

- Categoria prima
- Categoria seconda

Riduzione del 50% oltre i 14 giorni:

- Categoria prima
- Categoria seconda

- b) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.  
Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 65%):  
Categoria prima  
Categoria seconda
- c) Per le occupazioni con tende e simili: escluso (art.12)
- d) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui al precedenti punti sono ridotte del 50%
- e) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lett. A) è ridotta dell'80%
- f) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art.46 del D. L.vo 507/1993 la tariffa di cui alla lett. A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
- g) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate del Comune: escluso (art.12)
- h) Per le occupazioni realizzate per esercizio attività edilizia le tariffe

indicate alla lettera a) sono ridotte del 50%

- i) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera a) è ridotta dell'80%
- l) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.47 del D. L.vo 507/1993.  
La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:
  - a) fino ad 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.
  - b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente (es. attività edilizia, mercato settimanale, compresi gli spuntisti) avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| a).fino a 90 gg.                   | + 30%  |
| b).oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. | + 50%  |
| c).di durata superiore a 180 gg.   | + 100% |

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%;